

Lo Statuto Comunale
COMUNE DI MERGO
(Provincia di Ancona)

STATUTO

(Approvato con delibere Consiliari n. 55 del 14/10/1991, delibera n. 74 del 19/12/1991, delibera n. 36 del 14/06/1995, delibera n. 46 del 27/07/1995, delibera n. 55 del 26/11/1997, delibera n. 4 del 11/02/00 e delibera n. 25 del 26/04/00 esaminate dal CO.RE.CO. Sezione di Ancona in data rispettivamente del 03/02/1992 prot. n. 11490, del 03/02/1992 prot. n. 812/1, dell' 08/08/1995 prot. n. 5657/95, dell' 08/08/1995 prot. n. 7074/95 del 14/01/98 prot. n. 15148/97, del 03/03/00 prot. n. 371, del 05/05/00 prot. n. 1611).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO II - LA GIUNTA

CAPO III - IL SINDACO

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO VI - COLLABORAZIONE FRA ENTI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Autonomia, funzioni

- 1) Il Comune di Mergo è Ente autonomo, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dal presente statuto, posto a garanzia del PRINCIPIO di legalità e di trasparenza dei rapporti tra Amministrazione locale e cittadini.
- 2) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 3) Nell'esercizio delle funzioni delle quali è titolare, il Comune si dota di propri strumenti di autogoverno, adattando la propria struttura gestionale alla peculiarità della realtà sociale che è

chiamato ad interpretare, rimodulando in termini moderni e democratici i rapporti dell'Amministrazione con la comunità locale.

4) Per realizzare i propri fini istituzionali il Comune sperimenta nuove forme di coinvolgimento e di partecipazione del cittadino agli interessi comunitari, organizza adeguate strutture amministrative sulla base dei principi della responsabilità dei funzionari, dell'efficienza degli Uffici e dei servizi, della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

ART. 2

Finalità

1) Il Comune rappresenta e cura unitamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2) Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, ispira la propria azione ai principi della programmazione, ai criteri della buona amministrazione e ai fondamentali caratteri storici e culturali della collettività locale.

3) Nell'ambito della sua competenza, favorisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, si impegna a valorizzare le risorse economiche ed umane della comunità locale, offrendo a tal fine ai giovani idonee opportunità di sviluppo della propria capacità lavorativa e perseguendo l'obiettivo della pari opportunità tra uomini e donne, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità.

A tal fine promuove azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.

4) Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

5) Il Comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il proprio territorio, quale bene della collettività, garantendone la integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale e adottando le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente.

ART. 3

Tutela dei beni culturali e promozione dello sport e del tempo libero

1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2) Tutela il patrimonio storico ed artistico locale.

3) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Tutela i diritti della "Terza Età".

4) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni democratiche per il perseguimento di scopi culturali, ricreativi e sportivi, promuove la creazione di idonee strutture ed impianti, assicurandone l'accesso all'intera collettività.

ART. 4

Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

ART. 5

Programmazione economico-sociale

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con gli altri Enti locali, anche attraverso forme associative per realizzare servizi ed opere nell'interesse della Comunità che rappresenta.
- 3) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART. 6

Partecipazione, decentramento, cooperazione

- 1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
- 2) Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e attiva a tal fine forme di consultazione della popolazione, promuovendo la discussione sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali, nonché con la gestione dei servizi.
- 3) Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
- 4) Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana, al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpate la gestione dei servizi di bacino ultracomunale.

ART. 7

Sede, territorio, stemma, gonfalone ed albo pretorio

- 1) Il Comune ha sede nel Capoluogo, ove si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni.
- 2) Il territorio comunale si estende per Km² 7,26 ed è così delimitato: a Nord Comuni di Arcevia e Serra San Quirico a Sud Comuni di Serra San Quirico e Cupramontana, ad Est Comune di Rosora ad Ovest Comune di Serra San Quirico.

3) La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione residente sia previamente consultata ed esprima la propria volontà mediante referendum.

4) Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma che raffigura una torre civica e un merlo e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone che raffigura una torre civica e un merlo. E' fatto divieto di riproduzione dello stemma e di uso del Gonfalone, se non previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale.

5) Il Comune ha un Albo Pretorio sito all'accesso della sede municipale, adibito alla pubblicazione delle delibere, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico a cura del Segretario Comunale o di impiegato dal medesimo delegato.

ART. 8

Servizi pubblici

1) Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate.

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio.

d) la concessione a terzi.

e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2) Restano fatte salve le possibilità per il Comune di partecipare, per il conseguimento di finalità volte al conseguimento di una migliore gestione dei servizi, a forme societarie di diritto privato secondo i principi generali dell'ordinamento.

3) In ogni caso l'individuazione delle forme più idonee per la gestione dei servizi deve tener conto dei criteri di efficienza ed economicità e si ottiene anche a mezzo di indagini, studi, verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale e sovracomunale, vagliate sulla base degli obbiettivi prescelti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 9

Gli organi

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco del Comune.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

Poteri

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo esponentiale dei problemi e delle esigenze dell'intera collettività comunale, compie le scelte politico-amministrative fondamentali, preordinandole al raggiungimento dei fini propri del Comune, anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti volti ad adeguare le modalità della gestione amministrativa e ne controlla l'attivazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto.
- 3) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.

ART.10 BIS

Composizione e durata in carica del Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 membri.
- 2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. Ai sensi dell'art. 22 della legge 25 marzo 1993, n. 81 il seggio che, durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 3) I Consiglieri durano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e comunque per legge per quattro anni limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 11

I Consiglieri comunali

- 1) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2) Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, alla decadenza dei Consiglieri, nonché l'entità e i tipi di indennità loro spettante sono regolati dalla legge.

ART. 12

Doveri e prerogative dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.
- 2) Esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria.

3) La proposta concernente l'adozione di uno specifico provvedimento rientrante nella sfera di attribuzioni riservate al Consiglio, è trasmessa al Sindaco che la inserisce nell'ordine del giorno (o.d.g.) della prima seduta utile del Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri ex art. 53 L. nr. 142/90 come modificato dalla legge n. 127/97.

ART. 13

Modalità di espletamento del mandato consiliare

1) I consiglieri comunali, al fine di vigilare sull'aderenza dell'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità posti a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, hanno diritto all'accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione Comunale, senza limitazione alcuna e sotto la loro responsabilità. In ogni caso su atti o questioni che possono ledere la riservatezza delle persone, i Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

2) Ai sensi dell'art. 17, legge n. 127/97, i Consiglieri possono richiedere la sottoposizione al controllo di legittimità delle Delibere adottate dalla Giunta Municipale riguardanti:

- a) appalti e affidamenti di forniture d'importi superiori alla soglia comunitaria,
- b) assunzioni del personale pianta organica e relative variazioni.

3) Dalla data d'istituzione il controllo è esercitato dal difensore civico comunale.

ART. 14

Dimissioni

1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio e devono essere acquisite immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

2) Le dimissioni non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

ART. 15

Decadenza

I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi da comunicarsi per iscritto al Segretario Comunale con congruo preavviso rispetto alla data fissata per la convocazione del Consiglio sono suscettibili di decadenza.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale valutati i motivi adottati dall'interessato decorsi almeno 10 gg. dalla notificazione di decadenza.

ART. 16

Consigliere anziano

Riveste la qualifica di Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti (cifra elettorale più alta).

A parità di voti l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

ART. 17

Gruppi consiliari

1) I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2) Ai Gruppi Consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi. In mancanza di locali idonei, sarà utilizzata, previo congruo preavviso la

sala Consiliare.

3) La conferenza dei capigruppo consiliari, eventualmente prevista dal Regolamento, svolge la funzione di programmazione delle sedute del Consiglio e degli o.d.g.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

Prima adunanza

La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti, per la comunicazione dei componenti la Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, 2° comma, della legge n° 142/90.

ART.19

Convocazione, sessioni

1) Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2) Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3) Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria: per deliberare sulle materie ex art.32 L.n.142/90 e successive modifiche nei segg. casi:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta Municipale, che fissa altresì, il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;

d) su richiesta di 1/10 degli aventi diritto al voto;

4) Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 gg. dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli Assessori, o fra i consiglieri che hanno presentato la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale.

5) In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART.20

Consegna dell'avviso di Convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato o.d.g. deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 gg. prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie.

b) almeno 3 gg. prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi, di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'o.d.g.

d) Fatto recapitare anche a mezzo fax, se richiesto formalmente dal Consigliere interessato. La ricevuta restituita del fax farà fede dell'avvenuta notifica. (Aggiunta con atto di C.C. n. 4 dell' 11.02.00)

2) Si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di procedura civile circa la compatibilità del termine a quo e ad quem.

3) Il Sindaco provvederà a fornire adeguata pubblicizzazione circa la data di convocazione e gli argomenti iscritti all'o.d.g. del Consiglio Comunale al fine di rendere operante il diritto all'informazione di cui è titolare l'intera comunità locale.

ART.21

Quorum prescritto per la validità delle sedute

1) Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri ASSEGNATI, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.(1° CONVOCAZIONE).

2) In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3) Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'o.d.g. della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri ASSEGNATI.

4) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi ex art.290 del R.D. 4/2/1915 nr.148.

b) coloro che escano dalla Sala consiliare prima della votazione.

c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

ART.22

Presidenza delle sedute

1) Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio.

2) In casi di assenza od impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano ed in mancanza degli assessori, il Consigliere Anziano.

3) Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

ART.23

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge od il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata.

Nessuna deliberazione concernente l'approvazione del bilancio di Previsione nel cui seno sia prevista l'assunzione dei mutui si intende validamente adottata se non ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica al momento della votazione.

2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che escano dalla sala prima della votazione

b) coloro che si astengano

3) Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

ART.24

Publicità delle sedute

1) Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche.

2) Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni inerenti persone, la seduta è segreta.

ART.25

Delle votazioni

1) Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2) Le votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, ad esclusione di quelle concernenti le nomine che si manifestano con voto palese.

3) In caso di nomine e designazioni in rappresentanza delle minoranze, nel numero ad esse spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

ART.26

Verbalizzazione

1) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o che presiede l'adunanza.

2) Il processo verbale segnala oltre ai presenti ed agli assenti i punti salienti della discussione, nonché il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3) Ogni Consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART.27

Commissioni speciali e d'inchiesta

1) Commissioni temporanee o speciali possono essere costituite su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica per l'esame di questioni ordinarie o straordinarie o per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

Qualora vengano costituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse sarà conferita ad un componente espressione della minoranza. (Aggiunta con atto di C.C. n. 4 dell' 11.02.00)

2) La deliberazione di cui al comma precedente determina la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e lo scioglimento alla presentazione della relazione conclusiva. Di essa viene data lettura in Assemblea prima dell'apertura della discussione.

ART.28

Regolamento Interno

1) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2) La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni da apportarsi al regolamento predetto.

ART.28 BIS

Competenze del Consiglio

1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali e i regolamenti.

b) i programmi, i progetti preliminari, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie, le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art.15 della legge 08.giugno 1990 n°142;

LETTERA "C" SOPPRESSA

d) le convenzioni con altri Comuni e quella tra il Comune e la Provincia, la costituzione

e la modificazione di forme associative;

e) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere

continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e dei responsabili dei servizi;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso i suddetti enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge garantendo la presenza di entrambi i sessi;

n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere;

o) la nomina del Revisore economico-finanziario;

p) approva il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo;

q) la determinazione dei criteri per la formulazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

3) Il Consiglio Comunale esercita, inoltre, tutte le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento giuridico.

ART.28 TER

Indirizzi generali di governo

1) Nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento e comunica i nominativi dei componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, contestualmente propone anche gli indirizzi generali di governo. (Modificato con atto di C.C. n. 4 dell' 11.02.00)

2) Il documento contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta è depositato almeno tre giorni prima dalla data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario del Comune, Contestualmente al deposito, copia del documento viene affissa all'Albo Pretorio Comunale.

3) Il Segretario Comunale accerta la regolarità formale e la ritualità della presentazione.

4) Il Consiglio discute ed approva con unica votazione, espletata a scrutinio palese e per appello nominale, gli indirizzi generali di governo.

5) Il Documento programmatico così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività del Comune e la base principale di riferimento per l'esercizio dell'azione di controllo politico ed amministrativo da parte del Consiglio Comunale.

6) Gli indirizzi si realizzano concretamente attraverso i programmi, i progetti ed i bilanci annuali e pluriennali, sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

ART.29

Interamente soppresso

CAPO II

LA GIUNTA

ART.30

Nomina e composizione

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

1 bis) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di 4 (quattro) Assessori , tra cui il Vice-Sindaco. (Aggiunto con atto di C.C. n. 25 del 26.04.00).

L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine degli stessi nella comunicazione al Consiglio.

IL PUNTO "2" SOPPRESSO

3) Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. La carica di Assessore non può essere ricoperta da chi ha svolto tale funzione in via consecutiva negli ultimi due mandati.

4) Può accedere alla carica di Assessore un solo cittadino non facente parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e purchè dotato di chiara e nota esperienza in campo amministrativo.

L'Assessore non facente parte del Consiglio partecipa alle sedute consiliari e a quelle delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere e determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

Ha tuttavia facoltà di intervenire nella discussione, di illustrare argomenti, presentare emendamenti e proposte inerenti alla materia di propria competenza.

5) La Giunta, in occasione della sua prima riunione, verifica ed accerta la sussistenza, in capo ai propri componenti, dei requisiti per la nomina alla carica di Assessore.

6) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART.31

Elezione del Sindaco e degli Assessori

Interamente soppresso

ART.32

Ineleggibilità ed Incompatibilità

Interamente soppresso

ART.33

Interamente soppresso

ART.34

Interamente soppresso

ART.35

Interamente soppresso

ART.36

Interamente soppresso

ART.37

Interamente soppresso

ART.38

Organizzazione e funzionamento della Giunta

Interamente riformulato

- 1) L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegiabilità.
- 2) Singoli Assessori sono eventualmente preposti dal Sindaco a vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 3) Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti degli Assessori cui sono preposti.
- 4) La Giunta può adottare un regolamento atto a disciplinare nel dettaglio l'esercizio e le modalità di organizzazione della propria attività.

ART.39

Attribuzioni della Giunta

- 1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
- 2) Compete alla Giunta l'adozione di tutti quegli atti e provvedimenti che per legge e per il presente Statuto non sono espressamente riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale, agli eventuali organi del decentramento ed agli organi burocratici e ai responsabili dei servizi.
- 3) Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- 4) E' responsabile nei confronti del Consiglio circa l'attuazione degli indirizzi generali e delle direttive impartite mediante atti fondamentali del Consiglio medesimo, nonché della realizzazione del programma enunciato in occasione delle sua nomina.
- 5) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e di raccordo con gli organi di partecipazione popolare.

ART.39 BIS

Competenza della Giunta

- 1) Compete alla Giunta:
 - a) la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio ed, in particolare, l'elaborazione della relazione previsionale e programmatica, del programma delle OO.PP. comunali e, del

rendiconto da allegare al Conto Consuntivo. **La definizione del piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie. (Aggiunto con atto di C.C. n. 4 dell ' 11.02.00).**

- b) la materia delle liti *attive* e *passive* delle rinunce e delle transazioni;
- c) l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative *Permute*, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;
- e) i contributi le indennità, i compensi, i rimborsi ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- f) le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
- g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale,
- h) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- i) ogni altro atto che, ai sensi dell'art.35 della legge n.142/90 non rientra nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;
- l) le determinazioni per la stipulazione dei contratti di cui all'art.56 della legge n.142/90,
- m) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2) La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.45, 1° Comma della Legge n°142/90.

3) Ai sensi dell'art.32, 3° comma, della legge n°142/90 la Giunta può altresì adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.40

Adunanze e deliberazioni

- 1) La Giunta è presieduta e convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da trattare, senza formalità alcuna.
- 2) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicurandone unitarietà e coerenza nell'indirizzo politico ed amministrativo di cui la medesima è espressione.
- 3) La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza dei voti. Di ogni seduta della Giunta è redatto a cura del Segretario Comunale un apposito verbale che viene sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla META' PIU' UNO DEI COMPONENTI.

CAPO III

IL SINDACO

ART.41

Elezione

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del

Consiglio Comunale.

2) Il Sindaco dura in carica per un periodo di quattro anni *Chi* ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ART.42

Poteri del Sindaco

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco *sovrintende* al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

Provvede a conferire impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali.

Dirige l'attività della Giunta, mantenendo l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, assicurandone la rispondenza agli atti fondamentali emanati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco inoltre provvede a:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare la prerogativa dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e *sovrintendere* all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o *delegate* al Comune;
- c) nominare i messi notificatori straordinari in occasione delle consultazioni elettorali;
- d) *sovrintendere* al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'*efficienza* degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva i provvedimenti previsti per gli impiegati *civili* dello Stato in merito a responsabilità, sanzioni, ecc. ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 8 giugno 1990, n.142;
- e) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva motivando adeguatamente le ragioni della propria scelta. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
- f) promuovere la conclusione di accordi di programma, convocare e presiedere la conferenza dei servizi di cui all'art.14 della legge n.241/90;
- g) revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- h) vietare l'esibizione degli atti dell'Amministrazione comunale;
- i) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
- l) irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;
- m) sospendere, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali;
- n) rilasciare le concessioni edilizie, le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa;
- o) ricevere le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- p) indire i *referendum* consultivi;
- q) emanare i regolamenti;
- r) assegnare gli alloggi di E.R.P.

LETTERA "S" SOPPRESSA

2) Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure *eccezionali* relative a

situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3) Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4) Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei *rappresentanti* del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

5) Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

7) Il Sindaco o che ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

8) Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.

9) Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

10) Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta d'insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

11) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla. **(Modificato con atto di C.C. n. 4 dell'11.02.00).**

ART. 42 BIS

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1) Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di *Ufficiale di Governo*, nei casi previsti dalla legge.

2) In tale veste il Sindaco sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione;

b) agli adempimenti demandatigli dalle leggi, in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

c) alla *emanazione* degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai *regolamenti* in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

d) alla svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

e) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,

informandone il Prefetto;

f) informa la popolazione delle situazioni di pericolo per calamità naturali. (Aggiunta con atto di C.C. n. 4 dell'11.02.00)

3) Il Sindaco, quale *Ufficiale di Governo*, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

ART. 42 TER

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1) Ai sensi dell'art. 20 della L. n. 81/93, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo *Consiglio* e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3) Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta Comunale.

ART. 42 QUATER

Mozione di sfiducia

1) Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 81/93, il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano della carica in caso di approvazione di una MOZIONE DI SFIDUCIA espressa a scrutinio palese e per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, **senza computare a tal fine il Sindaco.**
(Aggiunta con atto di C.C. n. 4 dell' 11.02.00).

3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

4) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, dell'obbligo di *Convocazione* del Consiglio Comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi altro argomento all' o.d.g., la mozione di sfiducia non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, il Segretario Comunale riferisce al Prefetto, il quale attiverà i poteri sostitutivi previsti dall'art. 36, 4° comma della legge n. 142/90.

5) Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ad acta ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 42 QUINQUIES

Vice-Sindaco

1) Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, 4°

comma bis, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n° 16/1992.

- 2) In caso di assenza o di impedimento anche del Vice-Sindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio.
- 3) Qualora il Vice-Sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.
- 4) Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Sindaco. Parimenti il Vice-Sindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.
- 5) L' Assessore che non riveste, la carica di Consigliere Comunale non può svolgere le funzioni di Vice-Sindaco.

ART. 42 SEXIES

Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1) Ferme restando le cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui alla legge n. 154/81, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alle votazioni delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, l'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori o parenti o affini fino al quarto grado. (Sostituito con atto di C.C. n. 4 dell'11.02.00).

2) Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la discussione di detti affari.

3) Ai sensi, inoltre, dell'art. 26 della legge n. 81/93, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 43

Funzioni

- 1) Il Comune è dotato di un Segretario Titolare funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia, iscritto in apposito Albo Nazionale;
- 2) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi allo statuto e ai regolamenti;
- 3) Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni degli organi dell'Ente e ne cura la verbalizzazione;

4) Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private e dati unilaterali nell'interesse dell'Ente, esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti o conferita dal Sindaco.

ART. 44

Organizzazione degli uffici e del personale

1) Il Comune disciplina con apposito regolamento in conformità allo statuto e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

2) L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto. Esso si ispira fra l'altro ai seguenti principi:

- a) separazione fra direzione politica e gestione amministrativa dell'Ente attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi;
- b) articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma di governo;
- c) revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;
- d) massima mobilità del personale in relazione alle esigenze che scaturiscano dai programmi della amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e produttività;
- e) valutazione periodica dei risultati raggiunti;
- f) mobilità negli incarichi di responsabile delle singole unità organizzative;

3) Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile dei servizi;

3

4) 4a) Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la legge o lo statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente.

5) b) Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, tra i quali:

6 - La presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

7 - La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso.

8 - La stipulazione dei contratti.

9 - Gli atti di gestione finanziaria compresa l'assunzione di impegni di spesa.

10 - Gli atti di amministrazione e gestione del personale.

11 - I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi che presuppongano accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, autorizzazioni e le concessioni edilizie nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge dai regolamenti da atti generali di indirizzo.

12 - Le attestazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni legalizzazioni ed ogni altro atto che costituisce manifestazione di giudizio e di conoscenza.

c) gli adempimenti di cui all'art. 53 della legge 8/6/90, n. 142;

d) l'emanazione degli atti privati dalla Giunta e dal Sindaco;

LA LETTERA "E" E' SOPPRESSA

f) l'espletamento delle procedure di appalto lavori, forniture e servizi;

g) l'istruttoria tecnica di tutti gli atti di competenza del Comune.

ART. 44 BIS

Conferenza dei responsabili dei servizi

- 1) E' istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi.
- 2) La conferenza è presieduta e diretta dal Segretario Comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
- 3) La conferenza è finalizzata da un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili e a favorire l'attività per progetti, programmi ed obiettivi.
- 4) Nel rispetto delle competenze previste dallo Statuto per gli organi elettivi, per il Segretario e per i responsabili dei servizi, spettano alla conferenza funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative dei programmi e degli indirizzi dell'Ente.
- 5) Le sedute della conferenza hanno cadenza almeno mensile.

ART. 44 TER

Nucleo di valutazione

- 1) Per la verifica dei risultati ottenuti dai responsabili dei servizi è costituito il nucleo di valutazione - servizio di controllo interno - con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'efficienza dei servizi, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente sia in generale, sia in relazione ai singoli servizi e ai settori nei quali lo stesso è strutturato.
- 2) Il nucleo di valutazione sarà costituito con provvedimento sindacale chiamandovi a far parte i responsabili dei servizi.
- 3) Nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio di previsione, al nucleo di valutazione compete altresì la determinazione, la gestione, la ripartizione dei progetti obiettivi fra i vari settori, nonché, la proposta di liquidazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

ART. 45

Collaborazioni esterne

- 1) Il Consiglio Comunale con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a Istituti, Enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di indagini o studi particolari, preordinati al conseguimento di obiettivi determinati ad alto contenuto di professionalità, NEI LIMITI DELLE CAPACITA' FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.
- 2) Il Regolamento del personale disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

ART. 46

Incarichi a tempo determinato

- 1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per la stipula dei contratti a termine di professionalità non presenti nella dotazione organica.

2) Per carenza di organico l'Amministrazione Comunale può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici mediante incarichi a tempo determinato fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3) Per esigenze cui non si possono far fronte con personale interno l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri di cui alla legge 142/90, allo Statuto e al Regolamento.

ART. 47

La commissione di disciplina

1) E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario Comunale, da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) LA COMMISSIONE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI TUTTI I COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI E A SCRUTINIO SEGRETO.

3) IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO ED I POTERI DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART.47 BIS

Norme abrogate

1) A norma dell'art. 74 del decreto legislativo n°29/93, a far data dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro riguardante il comparto degli Enti Locali, è abolita la Commissione di disciplina di cui all'articolo precedente.

ART. 48

Diritto di partecipazione al procedimento

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2) Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4) Il responsabile del servizio cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5) Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

6) Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 49

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1) Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il responsabile del procedimento
- b) l'oggetto del procedimento
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti ad esso connessi.

2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a, b e c del precedente comma mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

ART. 50

Diritto di accesso e di informazione

1) Tutti gli atti del Comune, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, sono PUBBLICI, senza esclusione alcuna.

2) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti o dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3) Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

ART. 51

Presentazione di atti e documenti

1) Il Comune adotta le misure organizzative volte a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai sensi della Legge 04 gennaio 1968, nr. 15 comma 2°.

2) Nell'ipotesi in cui l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della Amministrazione Comunale, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla requisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3) Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 52

Termini del procedimento

1) Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbano essere avviati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2) Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di giorni 30, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.

ART. 53

Pubblicazione degli atti comunali

1) Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze tutti gli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi salvo specifiche diverse disposizioni di legge.

2) Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3) L'Amministrazione comunale provvede, con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro esplicazione.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 54

Demanio e patrimonio

1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventariati, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 55

Contabilità e bilancio

1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2) Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente. Il bilancio ed i suoi allegati debbono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

4) I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio secondo le disposizioni del Regolamento.

5) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 55 BIS
Il Revisore dei conti

1) Ai sensi dell'art. 57 L. n° 142/90, il Consiglio comunale nomina il Revisore dei Conti, il quale collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, la quale costituisce parte integrante della delibera consiliare di approvazione del Conto Consuntivo.

2) E' in facoltà, altresì, del Revisore esercitare verifiche periodiche al fine di accertare lo stato della gestione dell'Ente e formulare proposte tendenti a promuovere l'efficienza, la produttività e l'economicità. Ove riscontri irregolarità o disfunzioni ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 56
Controllo di gestione

1) La Giunta comunale, sulla base della relazione predisposta dal Segretario Comunale, dispone semestralmente rilevazioni extra-contabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

ART. 57
Disciplina dei contratti

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge nr.142/90, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento apposito.

IL PUNTO " 2 " E' SOPPRESSO

3) I contratti diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

4) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 58
Responsabilità

1) Gli Amministratori ed i Dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi stabiliti per legge che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

2) Il Sindaco, il Segretario, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente, debbono farne denuncia al PROCURATORE GENERALE della Corte dei Conti.

3) La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento i

medesimi sono obbligati per legge.

4) Nel caso in cui la violazione del diritto sia derivata da atti compiuti da organi collegiali del Comune, risultano responsabili in solido il Presidente ed i Membri del Collegio deliberante ad esclusione di coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

5) Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, è tenuto a rendere conto della gestione affidatagli ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

6) Il Responsabile del Servizio interessato ed il Responsabile di Ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri resi sulle proposte di deliberazione.

IL PUNTO " 7 " E' SOPPRESSO

TITOLO V **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

ART. 59 *Istituti della partecipazione*

1) Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità e favorisce la formazione di organismi a base associativa.

Il Comune compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità culturali, sportive, ricreative umanitarie, di progresso sociale e civile, quali principali strumenti di formazione dei cittadini, garantendo la partecipazione delle medesime a forme di collaborazione con le istituzioni locali.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

- a) sostiene le Attività ed i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipula di apposite convenzioni per la loro attuazione;
- b) favorisce la conoscenza e la divulgazione degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) promuove forme di collaborazione sulla base dell'art. 22 L. n. 142/90 quali: concessioni per la gestione di impianti sportivi, ricreativi, parchi ecc., nonché per la gestione di progetti culturali;
- d) promuove la partecipazione diretta allo scopo di tutelare gli interessi, senza scopi di lucro, che detti servizi devono garantire.

E' istituito a cura della G.M., e dalla medesima approvato, l'Albo comunale delle Associazioni di cui al comma 2).

Hanno diritto ad essere iscritte all'albo suddetto le Associazioni che operino a livello locale e che nell'atto costitutivo da depositarsi presso la Segreteria Comunale, prevedono espressamente l'assenza di fini di lucro, la democraticità delle proprie strutture, l'elettività delle cariche e che siano composte da almeno 15 soci aderenti.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti e contributi pubblici nonché ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2) del presente articolo.

ART. 60

Il Comune riconosce altresì il valore e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale, ne garantisce l'autonomia

e ne favorisce l'apporto al conseguimento delle finalità di carattere sociale e civile individuate dai propri organi istituzionali.

Per attività di volontariato si intendono le prestazioni effettuate in modo spontaneo, libero, gratuito e per fini di solidarietà, di promozione umana individuale e collettiva, di progresso civile, culturale e materiale, svolta dai singoli cittadini in proprio o tramite le organizzazioni cui aderiscono.

Le organizzazioni di volontariato svolgono le proprie attività avvalendosi di strutture proprie o di strutture eventualmente messe a disposizione dal Comune.

L'Ente locale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato operanti a livello locale per l'espletamento di determinati servizi a domanda individuale quali: assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili o prestazioni di beneficenza ecc.

Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato, l'adeguata preparazione dei volontari nonché forme di verifica o di controllo delle prestazioni eseguite.

Le convenzioni suddette possono prevedere, se richiesto, il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

ART. 61

Sono ammessi referendum di tipo consultivo propositivo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, salvo i casi previsti dal 2° comma del presente articolo.

Si fa luogo al referendum:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dal comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte del 30% dei cittadini elettori.

Le firme dei sottoscrittori dovranno essere autenticate a norma di legge.

Sono ammesse a referendum tutte le materie di competenza del COMUNE ad eccezioni delle seguenti:

a) bilancio comunale

b) tributi, tasse imposte, tariffe

c) assunzione di mutui

d) espropriazioni e occupazioni d'urgenza

e) atti meramente esecutivi di norme statali o regionali

f) materie che non siano di interesse esclusivo locale

Il referendum locale non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto né può essere riproposto su un medesimo argomento prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua prima presentazione.

Sull'ammissibilità e legittimità del referendum decide il Consiglio comunale con propria deliberazione entro 45 giorni dalla presentazione della relativa proposta presso la Segreteria Comunale da parte del comitato promotore all'uopo costituito.

Nella delibera di cui sopra debbono essere indicate le risorse finanziarie necessarie, la quantificazione dei costi nonché la copertura dei medesimi.

I referendum comunali vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 15 settembre.

La data e l'orario di effettuazione delle operazioni di voto sono indicate nel provvedimento di indizione adottato a cura del Sindaco.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, la Giunta è tenuta a proporre al consiglio i provvedimenti consequenziali.
Sono demandate ad apposito regolamento la disciplina e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 62

Riunioni ed assemblee

- 1) Il Comune tutela e favorisce il diritto di tutti i cittadini a promuovere ed organizzare riunioni ed Assemblee per il libero svolgimento delle attività sociali, sportive, ricreative e culturali.
- 2) A tal scopo ne facilita l'esercizio favorendo la messa a disposizione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta, delle sedi e di ogni altra struttura della quale sia in possesso o in uso,
COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DELL'ENTE.

ART. 63

Consultazioni

- 1) La Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera all'unanimità la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali nei modi ritenuti di volta in volta più idonei, su specifici provvedimenti di loro interesse.
- 2) I risultati delle consultazioni debbono essere menzionati negli atti dalla Giunta Comunale.
- 3) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri Organismi a proprie spese.

ART. 64

Iniziative e proposte popolari

- 1) Tutti i cittadini, sia singoli sia associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2) La Giunta Municipale, entro trenta giorni dalla ricezione in Segreteria Comunale, mediante acquisizione al protocollo, valuta le istanze, petizioni e proposte su materie di propria competenza, adottando atti amministrativi conseguenti o motivando l'eventuale rigetto.
- 3) Le petizioni, proposte ed istanze riservate alla competenza del Consiglio vengono sottoposte all'esame del medesimo entro i successivi trenta giorni mediante uno specifico inserimento nell'o.d.g. assembleare.
- 4) Le istanze, tendenti a provocare l'intervento e l'interessamento del Comune, nei limiti prescritti dalla Legge, possono essere presentate per iscritto da uno o più cittadini, senza altre formalità.
- 5) Le petizioni e le proposte, tendenti a richiedere provvedimenti, ad esporre necessità comuni o a proporre suggerimenti e soluzioni su questioni collettive, dovranno essere sottoscritte da non meno del 10% dei cittadini elettori e le firme dovranno essere autenticate a norma di legge.
- 6) Le petizioni e le proposte debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro il

petitum che deve essere di competenza del Comune stesso.

7) Alle istanze, proposte e petizioni annesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura del Sindaco ai diretti interessati.

ART. 64 BIS

Difensore civico

(Aggiunto con atto di C.C. n. 4 del 11.02.00)

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico la cui nomina, attribuzione, compiti e modalità di espletamento del mandato ecc. dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

Esso (ufficio) viene attivato attraverso un convenzionamento con altri Comuni facenti parte o meno della Comunità Montana Esino-Frasassi.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 65

Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la provincia e la Comunità Montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e quei servizi che, per le loro caratteristiche, si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scalo ed assicurando maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.

A tal scopo sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 24-25 e 27 della L. n. 142/90.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66

Revisione ed abrogazione dello Statuto

1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono adottate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.

2) Il presente Statuto e le norme integrative e modificative entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

ART. 67

INTERAMENTE SOPPRESSO